



STATUTO DEI LAVORATORI: 40 ANNI

Il 20 maggio 1970 veniva approvato lo Statuto dei Lavoratori – Legge n. 300

Sono oramai trascorsi quarant'anni dalla promulgazione della legge n. 300 del 20 maggio 1970, contenente *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*, meglio nota come "Statuto dei lavoratori".

Il Parlamento approvò in via definitiva la legge n. 300 che ben presto diventerà per tutti lo "Statuto dei lavoratori", un corpo di norme elaborato dai giuslavoristi che, almeno in Italia, avevano fondato questa branca del diritto. Con questa legge si introdusse, dopo decenni di lotte per accogliere i principi della Costituzione repubblicana anche nei luoghi di lavoro, un ampio sistema di garanzie e di tutele per i lavoratori dipendenti, dalla libertà sindacale in fabbrica, alla libera manifestazione del pensiero, dal diritto di sciopero alla tutela contro i licenziamenti illegittimi, dal diritto di rappresentatività sindacale al divieto assoluto di discriminazioni.

Questa legge si deve all'azione di Giacomo Brodolini, socialista e Ministro del lavoro al quale si devono, pur nel breve periodo del suo dicastero, una serie di riforme concrete in difesa dei diritti dei lavoratori. In soli sei mesi riuscì ad avviare una serie di riforme sociali molto importanti:

- il superamento delle "gabbie salariali";
- la prima organica riforma previdenziale;
- provvedimenti di riforma del collocamento (per abolire il sistema del "caporalato", ovvero l'odioso mercato di piazza della manodopera);
- il risanamento del sistema mutualistico;
- un progetto di legge per la libertà sindacale e la tutela dei diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Brodolini non riuscì, tuttavia, a vedere la nascita della sua creatura. Alla vigilia della sua partenza per Zurigo, dove si sarebbe sottoposto ad un disperato intervento chirurgico (il cancro lo portò via a soli 48 anni) Brodolini riuscì con grande lucidità a fare approvare dal Consiglio dei Ministri lo Statuto dei lavoratori, ancora oggi punto di riferimento delle discussioni circa i diritti fondamentali di chi lavora. Il compito di definire il dispositivo giuridico viene lasciato al giovane studioso capo della Commissione di esperti che lavorava con il Ministro, Gino Giugni. (Giugni, anche lui come altri giuslavoristi vittima delle Brigate Rosse, fu gambizzato mentre D'Antona e Marco Biagi furono uccisi).

Così il varo avvenne quando Ministro del Lavoro è Carlo Donat Cattin, esponente Dc e già dirigente Cisl a Torino. Era il 20 maggio del 1970 e lo Statuto dei lavoratori diventava legge.

Lo statuto dei Lavoratori e la sicurezza sul lavoro

A 40 anni dalla promulgazione della legge n. 300 ricordiamo la sua attualità e lo stretto collegamento con la salute e la sicurezza sul lavoro. Nelle lezioni introduttive sugli aspetti giuridici e normativi della sicurezza sul lavoro, oltre alla Costituzione Italiana, viene sempre ricordato l'art. 9 della legge n. 300 "Tutela della salute e dell'integrità fisica".

Prendendo atto della mancanza di una norma generale di tutela delle condizioni di lavoro, lo Statuto dei lavoratori ha introdotto, con l'art. 9, una specificazione del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e integrità fisica: articolo, dunque, destinato a diventare il primo nucleo attorno al quale la successiva normativa costruirà il già menzionato modello partecipativo. Per la prima volta, infatti, i lavoratori, intesi come collettività e non come individui, possono partecipare attivamente all'assetto di prevenzione e tutela della propria salute e sicurezza. Questo il testo dell'articolo: "I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

Viene così stabilito il diritto dei lavoratori di controllare, tramite le proprie rappresentanze, l'applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché la prerogativa - a favore di dette rappresentanze - di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Sebbene il legislatore non avesse specificato nulla circa la provenienza del rappresentante, nella prassi applicativa, la prima figura di rappresentante preposto al controllo sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro si è formata in ambito fondamentalmente sindacale e, come tale, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza maggioritaria, che aveva attribuito all'art. 9 cit. carattere precettivo e alle rappresentanze da esso introdotte legittimazione alla partecipazione in ambito antinfortunistico.

Ciò nonostante, concretamente, la statuizione non ha avuto vasta applicazione e la figura del rappresentante dei lavoratori è rimasta per lo più sulla carta, laddove, anche a seguito della previsione in esame, predominava ancora la pratica della monetizzazione del rischio infortuni (ossia la corresponsione di indennità nel caso di incidenti - cd. indennità di rischio - le quali, peraltro, prescindono ora dal verificarsi di infortunio) in luogo della predisposizione delle misure idonee a prevenirli.

Il primo riconoscimento formale e legislativo, in aggiunta a quello meramente pratico, della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si ha con il Decreto Legislativo n. 626/1994, che recepisce le direttive europee sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che è intervenuto in maniera organica a rendere più concreto l'obbligo di protezione e sicurezza già previsto genericamente a carico del datore di lavoro mediante l'art. 2087 cod. civ. (già posto a fondamento della normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro), e in cui il legislatore ha altresì reso effettivo quel modello partecipativo già adombrato in sede di redazione dello Statuto dei Lavoratori.

Vale la pena ricordare che il D. Lgs. n. 626/94 ha definito le procedure e gli obblighi di sicurezza, disciplinandone le varie fasi di attuazione (valutazione dei rischi, elaborazione del documento per la sicurezza, realizzazione del programma), introducendo nel nostro ordinamento un nuovo modello prevenzionale.

Soprattutto, tuttavia, il D. Lgs. n. 626/94 ha statuito l'esistenza e l'obbligatorietà della presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinandone espressamente elezione, poteri e doveri, con ciò attribuendo ai dipendenti una nuova modalità di esercizio del diritto alla salute, stante la loro possibilità di scegliere una figura che li rappresenti in via diretta (e cioè, senza che intervenga la mediazione degli organismi sindacali) nei diritti e nella tutela relativi alla sicurezza.

In particolare, viene previsto che in tutte le aziende venga eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le prerogative e le funzioni di cui il RLS era titolare sono disciplinate specificamente sia nel D. Lgs. n. 626/94 sia nel successivo D. Lgs. n. 81/2008 che conferma ed amplia il ruolo ed i poteri del Rappresentante dei Lavoratori.

Con il D. Lgs. n. 81/08 ed il successivo D. Lgs. n. 106/09 è stata delineata la figura del rappresentante dei lavoratori definendone più dettagliatamente i compiti, le modalità di elezione e apportando vistose modifiche in relazione alla figura di per se stessa considerata. In altri termini il modello partecipativo enucleato per la prima volta nel 1970, per quello che attiene alla figura in esame, riceve ulteriore specificazione ed incremento.

Il D. Lgs. n. 81/08 introduce una distinzione sconosciuta all'assetto normativo precedente e trasforma il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da figura unica a organo differenziato a seconda del contesto in cui essa è chiamata a svolgere le proprie funzioni.

Il legislatore stabilisce, infatti, che il RSL possa essere istituito a livello territoriale o di comparto, a livello aziendale o a livello di sito produttivo e disciplina dette figure in modo distinto.

Nella sostanza si verifica un'estensione della figura del rappresentante che, conseguentemente, acquisisce maggior potere di intervento, specie se si considerano i vari livelli a cui oggi detto intervento può estendersi.